

Il nuovo CAD

Normativa in fase di approvazione
Consiglio dei Ministri 08.09.2017

Le principali modifiche

- Il Domicilio Digitale (NON SOLO PEC)
- POSTA PEC e Servizio di Recapito Qualificato
- Titolare di Firma Elettronica con Dispositivi Firma
- Le disposizioni del CAD si applicano anche ai PRIVATI
- Chiunque a diritto di essere riconosciuto tramite SPID.
- DEFINIZIONE PUNTUALE DI RESPONSABILITA' DIGITALI
- Obbligo di misure di SICUREZZA per le PA.

Metodo di lavoro

Capo VII REGOLE TECNICHE

Art. 71 Regole tecniche

1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

Si introduce il concetto delle "linee guida" al posto dei decreti per tutte le regole tecniche.

Le linee guida sono tutte soggette a consultazione pubblica e a parere della Conferenza unificata.

Perche' questo interesse al CAD?

Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici

1. ~~Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di~~ **nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e** formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

((1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalita' operativa digitale.))